CAMERA DEI DEPUTATI N. 2647

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

Presentata il 6 ottobre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il 2023 è finito con più di 100 donne vittime di femminicidio, di cui 10 della sola Campania. Accanto ad esse, come i recenti fatti di Caivano dimostrano, ci sono casi di violenza che testimoniano che è di nuovo più forte, anche e soprattutto tra i più giovani, un modello culturale patriarcale per cui le donne sono oggetti a disposizione, da possedere, violentare, picchiare sino ad uccidere, come è accaduto più volte in questi mesi estivi, se intendono esercitare una propria autonomia e libertà. Un modello che passa nelle piattaforme sociali digitali o, ad esempio, nella musica che ascoltano, come quella virale che si può trovare su *TikTok*, dove bambine di 10 e 12 anni, la stessa età di quelle di Caivano, truccate come donne adulte, che cantano convinte « *io voglio o' malessere* » e cioè il ragazzo possessivo, geloso, che le maltratta, qualcuno che le lascia addosso una sensazione appunto di malessere, e che non riguarda solo le periferie degradate, come purtroppo dimostra il femminicidio di Anna Scala nella tranquilla penisola sorrentina.

Per contrastare questo dramma occorre una risposta su più fronti: investimenti strutturali per i centri antiviolenza e le case rifugio; una rete istituzionale e di sostegno ancora più forte, continuando il lavoro importante che la regione Campania sta portando avanti con le leggi regionali 1° dicembre 2017, n. 34, e 6 ottobre 2025, n. 17, e i provvedimenti di sostegno ai centri antiviolenza, alle vittime e ai loro figli; una vera e propria rivolta culturale, introducendo l'educazione ai sentimenti e all'affettività nelle scuole, con una materia curriculare perché la violenza contro le

donne è innanzitutto un problema culturale. Basta ascoltare, ad esempio, le interviste fatte a Palermo e quelle raccolte al Parco Verde: « le ragazze erano birbantelle », « facevano tardi la sera », « sono solo una comitiva che si diverte », « i genitori non le controllavano », mettendo in atto quella che viene denominata vittimizzazione secondaria.

L'Italia da anni aspetta una legislazione in questa direzione. La prima volta che fu presentata una proposta di legge in materia era il 1975. Ora i tempi sono maturi.

L'obiettivo di questa proposta di legge è di far sì che venga approvato in Parlamento un provvedimento che incida profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei princìpi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione. Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare a partire dalla parità tra uomini e donne, insieme al rispetto delle differenze quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei princìpi democratici di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione, e nel quadro della crescita armonica della persona, anche per quanto riguarda la sfera affettiva, nonché quella della sessualità e della salute riproduttiva. Obiettivo prioritario per l'intera società italiana deve essere l'affermazione dell'eguaglianza dei diritti, nella tutela di ogni diversità e nella salvaguardia della dignità e della libertà della persona, innanzitutto nella sua dimensione di genere. La presente proposta di legge intende raggiungere tali obiettivi attraverso l'introduzione, tra le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di percorsi educativi volti all'eliminazione degli stereotipi di genere che ostacolano di fatto l'esercizio paritario dei diritti degli uomini e delle donne, alla valorizzazione delle differenze, ivi comprese quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, alla prevenzione dei conflitti e alla loro risoluzione in modo pacifico. Va ricordato che nel corso della XVII legislatura le Camere hanno già approvato alcune iniziative legislative per il contrasto della violenza di genere (prima fra tutte, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio del 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77), che per essere attuate necessitano di politiche e strategie che si sviluppino su più piani, tra i quali quello culturale ed educativo appare il principale, posto che è l'unico che può dare risultati durevoli. Anche nel corso della XVIII legislatura sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricordano la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto « codice rosso »), e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere. Il contrasto degli stereotipi, in particolare di quelli legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, è altresì indispensabile per superare il divario tra i sessi e, più in generale, per intervenire sulle condizioni strutturali della diseguaglianza.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede che le finalità enunciate dall'articolo 1, commi 7, lettera *e)*, e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, siano perseguite integrando nell'offerta formativa specifici moduli dedicati all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Al fine di sviluppare tali competenze – che coinvolgono la dimensione cognitiva, quella dei valori e quella degli atteggiamenti – il comma 2 prevede che i *curricula* delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l'educazione interdisciplinare ai princìpi di eguaglianza e di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla pre-

venzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio. Il comma 3 precisa, inoltre, che i contenuti e le modalità attuative di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale, dell'autonomia scolastica e del patto educativo di corresponsabilità, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, con l'introduzione dell'articolo 5-*bis* nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

L'articolo 2 definisce i compiti del Ministro dell'istruzione e del merito, prevedendo in particolare che l'integrazione dei *curricula* con l'inserimento dei moduli di cui all'articolo 1 – la quale dev'essere attuata con provvedimenti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – avvenga sulla base di specifiche linee guida da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede altresì che l'elaborazione delle linee guida avvenga mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, a soggetti e ad associazioni attivi nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nonché agli ordini professionali.

L'articolo 3 prevede che gli istituti scolastici, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, predispongano un piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 1, attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socioculturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. I commi 2, 3, 4 e 5 disciplinano il contenuto del piano e prevedono forme di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente e la nomina di un docente referente per l'educazione all'affettività.

L'articolo 4 prevede un'adeguata informazione, pubblicità nonché comunicazione alle famiglie sugli interventi educativi previsti nell'ambito del piano triennale.

L'articolo 5 prevede, in forma stabile a decorrere dal triennio 2025-2027, l'inserimento, nell'ambito delle priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, della formazione del personale docente e non docente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva nonché della prevenzione e del contrasto della violenza e della discriminazione fondate su sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere e del contrasto dei discorsi d'odio. Il comma 2 disciplina le attività di formazione che, con le medesime finalità, possono essere messe in atto dagli istituti scolastici. Il comma 3 prevede che l'acquisizione delle competenze previste dalla presente proposta di legge siano inserite tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente

(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RIFORMULATA DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: REG.GEN. N. 347

FIRMATARI: Presidente del Consiglio regionale della Campania -Gennaro Oliviero e del Vicepresidente del Consiglio regionale - Loredana Raia.

TITOLO: "Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione recante "Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione"

Specificare se la proposta di legge:

A) **È priva di effetti finanziari per il bilancio regionale.**

B) **Ha effetti finanziari** e per la copertura degli oneri occorre provvedere ad un nuovo e apposito stanziamento in bilancio.

C) **Ha effetti finanziari (in quanto comporta oneri) ma si caratterizza per la invarianza finanziaria** (si attinge ad "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui l'Amministrazione può disporre a legislazione vigente oppure vi è un aggravio di spesa neutralizzato con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o maggiori entrate). Indicare le risorse già esistenti o le somme già stanziate in bilancio e utilizzabili per le finalità delle disposizioni stesse.

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE DELLA SPESA

Barrare le apposite caselle per fornire le indicazioni richieste

MORFOLOGIA DELLA SPESA	**ONERE INDEROGABILE**	**FATTORE LEGISLATIVO**
TIPOLOGIA DELLA SPESA	**CORRENTE**	**CONTO CAPITALE**
NATURA DELLA SPESA	**ANNUALE**	**PLURIENNALE**

Consiglio Regionale della Campania

SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI- CRITERI -METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO			L'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge
2	NO			L'articolo 2 individua i compiti del Ministro dell'Istruzione e del Merito
3	NO			L'articolo 3 prevede la predisposizione del Piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze
4	NO			L'articolo 4 prevede forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche. Prevede, altresì che, le istituzioni scolastiche assicurino la pubblicità nei propri siti internet, l'informazione e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi approvati
5	NO			L'articolo 5 prevede la formazione del personale scolastico, docente e non docente

Consiglio Regionale della Campania

MODALITA' DI COPERTURA			
	Missione programma e titolo	**IMPORTO**	**ANNO**
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa			
Risorse iscritte in fondi speciali			
Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate			
Altre modalità			

SEZIONE 3 - MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

NOTE DI CARTATTERE FINANZIARIO

La Commissione Bilancio, nel procedere all'esame della presente proposta di legge alle Camere, ha preso atto che, il provvedimento legislativo ha per oggetto materia di competenza statale, pertanto, non ha alcun impatto sulle risorse del bilancio regionale.

La II Commissione consiliare Permanente, riunitasi il 22 luglio 2025, ha pertanto approvato un emendamento soppressivo dell'articolo 6 che prevedeva la clausola di invarianza finanziaria nella sua stesura approvata in data 10 luglio 2025, dalla VI Commissione consiliare Permanente competente in materia "Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica e Politiche Sociali".

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Finalità. Educazione all'affettività e al rispetto delle differenze)

1. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera *e)*, e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

2. Le competenze di cui al comma 1 coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i *curricula* delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai princìpi di eguaglianza e pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

3. I contenuti e le modalità attuative di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti tenendo conto dell'età e del grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale e del Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 2.

(Competenze del Ministro dell'istruzione e del merito)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con uno o più decreti, adottati entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integra le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, di cui all'allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, e le indicazioni nazionali per i licei di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 201, con i contenuti di cui all'articolo 1, determinandone le modalità di attuazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, adotta le linee guida comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli di istruzione. L'elaborazione delle linee guida di cui al precedente periodo avviene, nel rispetto del pluralismo culturale, mediante una consultazione aperta alle organizzazioni sindacali, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, agli enti e alle associazioni attive nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nonché agli ordini professionali.

3. Le linee guida di cui al comma 2 stabiliscono altresì le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

Art. 3.

(Piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze)

1. Nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Esso è volto allo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 1 attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socioculturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, al-

l'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.

2. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso stabilisce i criteri per l'adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai princìpi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Il piano può altresì prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti in materia, nonché delle associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede altresì momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

4. Il collegio dei docenti nomina, tra i docenti medesimi, un referente per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, con il compito di promuovere azioni e iniziative nelle materie di cui al comma 1, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze di cui all'articolo 1 secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 1.

5. La valutazione della qualità del piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Art. 4.

(Condivisione e pubblicità)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi ai sensi della presente legge, attraverso apposite comunicazioni e mediante la loro pubblicazione nei propri siti *internet* istituzionali, in attuazione del patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 5.

(Formazione del personale docente e non docente)

1. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, svolgono attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, fi-

nalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui all'articolo 1.

3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze di cui all'articolo 1 sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.



19PDL0163670